Cass., Sez. 5, 15 ottobre 2024, ord. n. 26775

Un contribuente ricorreva in primo grado contro un'intimazione di pagamento emessa da Riscossione Sicilia Spa, contestando la mancata notifica della cartella sottostante e l'intervenuta prescrizione quinquennale.

Sulla notifica della cartella di pagamento:

Il giudice di prime cure dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo che la notifica della cartella fosse avvenuta correttamente e non impugnata dal contribuente. In appello, invece, il giudice di secondo grado accoglieva il gravame, rilevando **incongruenze nella documentazione prodotta dall'agente della riscossione**. Nello specifico, accertava che l'agente della riscossione aveva prodotto solo una fotocopia di una ricevuta di raccomandata, priva di un collegamento evidente con la cartella e trattandosi di una raccomandata semplice, senza avviso di ricevimento, non era idonea a perfezionare la notifica ex art. 139 c.p.c.

Sulla prescrizione quinquennale:

Il giudice d'appello affermava che la pretesa tributaria era comunque prescritta, considerando che tra il tentativo di notifica della cartella (24 gennaio 2011) e l'intimazione di pagamento (27 settembre 2018) erano trascorsi oltre cinque anni, applicando quindi la **prescrizione quinquennale** ai sensi dell'art. 2948 c.c., nonostante l'agente della riscossione sostenesse l'applicabilità della prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.

Il ricorso in Cassazione:

Riscossione Sicilia Spa impugnava la sentenza di appello con cinque motivi di ricorso:

- 1. **Vizi di motivazione e omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.**: L'agente della riscossione denunciava che la sentenza impugnata era contraddittoria, avendo affermato l'avvenuta notifica a mani di familiare convivente per poi concludere diversamente, senza specificare chiaramente le incongruenze rilevate nella documentazione.
- 2. **Violazione e falsa applicazione dell'art. 139 c.p.c.**: Si censurava la sentenza per aver richiesto l'invio della raccomandata informativa come elemento necessario per il perfezionamento della notifica.
- 3. **Violazione dell'art. 2946 c.c.**: Riscossione Sicilia sosteneva che si sarebbe dovuta applicare la prescrizione decennale anziché quella quinquennale.
- 4. **Omesso esame della notifica dell'iscrizione ipotecaria**: Si lamentava il mancato riconoscimento dell'iscrizione ipotecaria come fatto interruttivo della prescrizione.
- 5. **Erronea compensazione delle spese di lite**: Alla luce dei precedenti motivi, si riteneva che le spese avrebbero dovuto essere poste a carico del contribuente.

Il contribuente resisteva con controricorso e presentava ricorso incidentale, denunciando:

- 1. **Vizio di motivazione e omesso esame** circa la nullità della costituzione in giudizio dell'agente della riscossione per mezzo di un difensore esterno, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c..
- 2. Violazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione alla compensazione delle spese.

La decisione della Suprema Corte:

In prossimità dell'udienza, il contribuente depositava una memoria, informando che i giudizi promossi presso il Tribunale civile di Catania, con **querele di falso contro l'Agenzia delle Entrate**, erano stati definiti con esito favorevole al contribuente (sentenze nn. 3967/2020 e 1183/2021, entrambe passate in giudicato). Tali sentenze avevano dichiarato la **falsità delle firme apparenti** sugli avvisi di accertamento prodromici alle cartelle oggetto del presente giudizio.

Successivamente, la sentenza n. 7701/2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, anch'essa passata in giudicato, aveva annullato gli atti oggetto di quel giudizio e i relativi importi a ruolo, inclusi quelli dell'intimazione di pagamento contestata in questo procedimento. Alla luce di queste statuizioni, la Cassazione respingeva il ricorso principale di Riscossione Sicilia Spa, poiché gli atti su cui si fondava la pretesa tributaria erano stati annullati. I giudici di legittimità richiamavano il principio dell'invalidità derivata ad efficacia caducante, in virtù del quale l'annullamento dell'atto impositivo si estende agli atti successivi. Tale orientamento è stato confermato in diverse pronunce della Corte di Cassazione, tra cui:

- Cass., Sez. 5, 12 novembre 2014, n. 24092;
- Cass., Sez. 6-5, 13 gennaio 2017, n. 809;
- Cass., Sez. 5, 15 ottobre 2020, n. 22360;
- Cass., Sez. 5, 13 dicembre 2022, n. 36429;
- Cass., Sez. 5, 4 luglio 2023, n. 18916.

Inoltre, secondo, gli Ermellini, rilevava l'**effetto espansivo esterno** dell'annullamento dell'atto impositivo ex art. 336 c.p.c., come stabilito da altre pronunce di legittimità, quali:

- Cass., Sez. 5, 27 luglio 2012, n. 13445;
- Cass., Sez. 5, 17 ottobre 2014, n. 22021;
- Cass., Sez. 5, 5 maggio 2016, n. 9116;
- Cass., Sez. 5, 15 gennaio 2019, n. 740;
- Cass., Sez. 5, 10 maggio 2019, n. 12478;
- Cass., Sez. 5, 17 dicembre 2019, n. 33318;
- Cass., Sez. 5, 15 ottobre 2020, n. 22360;
- Cass., Sez. 5, 15 settembre 2021, n. 24854;
- Cass., Sez. 6-5, 7 febbraio 2022, n. 3736;
- Cass., Sez. 5, 22 febbraio 2022, n. 10740;
- Cass., Sez. 5, 6 giugno 2022, n. 18003;
- Cass., Sez. 5, 18 luglio 2023, nn. 20749 e 20754.

In conclusione, la Cassazione rigettava il ricorso principale e dichiarava assorbito quello incidentale. Le spese venivano compensate tra le parti, e la ricorrente veniva condannata al versamento dell'importo previsto a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.